

Anci Risponde

[Home](#)
[Ricerca in banca dati](#)
[Invia un quesito](#)
[Archivio dei propri quesiti](#)
[Ultime risposte in archivio](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)

Anci Risponde

CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI



Data

Area tematica

Argomenti

Riferimento legislativo

01-02-2013

SERVIZI

 ACQUISTI
 FORNITURE
 POPOLAZIONE
 OBBLIGHI

Quesito

Si formula una richiesta di parere al fine di conoscere la corretta interpretazione ed applicazione delle previsioni che hanno reso obbligatorio il ricorso ad un'unica centrale di committenza per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti (art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, comma aggiunto dall'art. 23, comma 4 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Il comma 5, dell'art. 23 del decreto legge da ultimo citato, ha precisato che la nuova disciplina si applica "alle gare bandite" successivamente al 31 marzo 2012, termine prorogato di dodici mesi dall'art. 29 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14.

L'ANCI Molise chiede pertanto di sapere se, in considerazione delle disposizioni appena richiamate, si possa ipotizzare, in sede di organizzazione della centrale unica di committenza, che la competenza per la gestione degli affidamenti diretti, così come per le acquisizioni in economia mediante trattativa diretta ovvero mediante amministrazione diretta, resti in capo ai comuni.

Visto, altresì, che sempre l' art. 23 comma 4 DL 201/2011 e smi (L. 214/2011), prevede - per i Comuni fino a 5.000 abitanti -, che questi Enti devono obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza, tramite Unione o apposito accordo tra Comuni, l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nel termine di cui al comma 5 del medesimo decreto (successivamente prorogato al 31 marzo 2013 dal comma 11 ter dell'art.29 del D.L. n. 216 del 29 dicembre 2011 e smi legge 24 febbraio 2012, n. 14), si CHIEDE di conoscere se l'accordo tra i Comuni stessi debba avvenire necessariamente tramite un Consorzio oppure può avvenire tramite Convenzione (art. 30 del T.U. 267/2000).

Risposta

In merito al primo quesito la Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, con delibera n. 271, depositata il 6/07/2012, dopo attento esame del disposto dell'art. 33, comma 3-bis, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, comma aggiunto dall'art. 23, comma 4 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perviene alla conclusione che la competenza delle centrali di committenza:

- attrae anche le acquisizioni in economia mediante procedura di cottimo fiduciario che prevede l'indizione di una gara informale;
- non attrae le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta;
- non attrae le ipotesi eccezionali di affidamento diretto consentite dalla legge, quali quelle previste all'art. 125, comm 8 e comma 11 del D. Lgs. 12 aprile-2006 n. 163.

Il parere è autorevole, le motivazioni condivisibili e la soluzione prospettata consente comunque un minimo di autonomia ai singoli

enti per le eccezionali ipotesi di procedure negoziate ammesse nei confronti di un solo operatore o per l'acquisizione in economia mediante trattativa diretta entro le soglie previste dai singoli enti. Si consiglia la lettura del provvedimento. Lo stesso comma 4 dell'art. 23 del D. L. 201/2011 prevede che i Comuni sono obbligati ad affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. L'espressione accordi consortili è imprecisa e non può essere interpretata nel senso di un obbligo di costituire un consorzio, disciplinato dall'art. 31 del Tuel, perchè contrasta con l'art. 2, 186° comma, let. e della legge n. 191/2009 che, nell'intento di ridurre la spesa pubblica, ha soppresso i consorzi di funzioni tra gli Enti locali. Essa va correttamente interpretata nel senso di accordi di natura consortile, cioè accordi convenzionali. In altre parole i Comuni non hanno l'obbligo di istituire un Consorzio, al quale spetterebbe successivamente la competenza di istituire una propria centrale di committenza, ma hanno più semplicemente l'obbligo, attraverso un atto convenzionale, di istituire una centrale di committenza. Questa interpretazione avrebbe certamente il pregio di evitare la costituzione di ulteriori organi consortili e con essa le relative spese.

Si ricorda che, nello spirito di una sempre maggiore semplificazione delle procedure e di espansione degli ambiti di autonomia anche nei piccoli comuni l'art 1, comma 4 del D.L. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012 ha aggiunto al comma 3-bis dell'art. 33 del D. Lgs 163/2006 il seguente periodo: " In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".